I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3138/76 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2682/72, n. 2727/75, n. 765/68 e n. 3330/74 per quanto riguarda la designazione di alcuni prodotti chimici della sottovoce 29.16 A ex VIII della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che le attuali formulazioni di taluni prodotti chimici della sottovoce 29.16 A ex VIII, quali figurano in vari regolamenti del Consiglio mancano di precisione ovvero non assicurano l'esatta corrispondenza tra le diverse versioni linguistiche; che, di conseguenza, per permettere la corretta e uniforme applicazione dei relativi regolamenti è necessario modificare alcune formulazioni utilizzate;

considerando che tali modifiche riguardano i seguenti regolamenti:

— regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2795/76 (3);

— regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76 (5);

— regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2477/74 (7);

— regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1487/76 (9);

considerando che, per motivi di semplicità, è opportuno effettuare in un unico regolamento tali modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2682/72, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 765/68 e nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3330/74, i testi in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese della sottovoce 29.16 A ex VIII sono modificati come segue:

« — Glycerinsäure, Glykolsäure, Zuckersäure, Isozuckersäure, Heptazuckersäure, ihre Salze und Ester ».

« — Glyceric acid, glycolic acid, saccharic acid, isosaccharic acid, heptasaccharic acid, their salts and esters ».

« — Acide glycérique, acide glycolique, acide saccharique, acide isosaccharique, acide heptasaccharique, leurs sels et leurs esters ».

(1) Parere reso il 17 dicembre 1976 (non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.
(3) GU n. L 320 del 20. 11. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 143 del 18. 6. 1968, pag. 1.
(7) GU n. L 264 del 1°. 10. 1974, pag. 71.
(8) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(9) GU n° L 167 del 26. 6. 1976, pag. 9.

« — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri ».

« — Glycerinezuur, glycolzuur, suikerzuur, isosuikerzuur, heptasuikerzuur, alsmede zouten en esters daarvan ».

Articolo 2

Nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2682/72 e nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3330/74, il testo in lingua danese della sottovoce 29.16 A ex VIII è sostituito dal seguente testo :

« — Glycerinsyre, glucolsyre, sukkersyre, isosukkersyre, heptasukkersyre, samt salte og estere deraf ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE